



**Uil Post Verona Comunicato n. 040 del 22 luglio 2008**

## **Verbali**

### **Progetto sperimentale di telelavoro in ambito Chief Information Office**

Il giorno 21/VII/08

Tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILpost, FAI LP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL- Comunicazioni

#### ***Premesso che***

- in data 9 giugno 2004 è stato sottoscritto l'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso in data 16 luglio 2002;
- il predetto accordo interconfederale stabilisce un quadro generale a livello nazionale sulla base del quale dare applicazione all'istituto del telelavoro secondo le prassi negoziali in uso;
- l'art. 30 del CCNL 11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. prevede che, in via sperimentale, possa essere introdotto l'istituto del telelavoro.
- il Protocollo d'Intesa sulla Responsabilità Sociale d'Impresa del 31 luglio 2007 contiene l'impegno delle Parti a promuovere accordi che prevedano la sperimentazione di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative volte a conciliare le esigenze dei lavoratori con quelle aziendali;
- in data 4 ottobre 2007 è stato sottoscritto tra le Parti un accordo che disciplina il Telelavoro, in fase sperimentale, in Poste Italiane ed è stato avviato un progetto, sempre sperimentale, del telelavoro nel Contact Center di Poste Italiane;
- quanto previsto nella parte generale dell'accordo del 4 ottobre 2007 si intende integralmente richiamato nella presente intesa e ne costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso

*si conviene quanto segue*

#### **PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO IN AMBITO CHIEF INFORMATION OFFICE**

- I) Le Parti convengono di avviare un progetto sperimentale di telelavoro domiciliare nell'ambito di Chief Information Office (di seguito CIO) presso le articolazioni organizzative di ICT Operations di Poste Italiane.
- II) Alle risorse che svolgono la propria attività lavorativa nella forma del telelavoro si applicano le disposizioni contrattuali e legali in materia, nonché quelle contenute nella parte generale

del presente accordo e, per quanto riguarda lo specifico ambito organizzativo CIO/ICT Operations, le previsioni di cui ai punti successivi.

- III) Il progetto prevede la partecipazione di complessive n. 21 unità:  
N. 3 unità operanti presso CIO/ICT Operations della sede centrale di Roma, Viale Europa 175 - di cui:
- a) 1 unità presso la struttura organizzativa Gestione Operativa le cui attività svolte sono descritte nell'allegato 1
  - b) 1 unità presso la struttura organizzativa System & Data Center management le cui attività svolte sono descritte nell'allegato 2.
  - c) 1 unità presso la struttura organizzativa Service Support e Monitoraggio Operativo le cui attività svolte sono descritte nell'allegato 3.
- N. 18 unità presso i Poli Tecnologici Territoriali (2 per ciascun Polo, escluso quello di sede centrale) le cui attività sono descritte nell'allegato 4  
Il progetto ha la durata di mesi 6. La sperimentazione verrà avviata entro il mese di novembre 2008.
- IV) Gli interessati devono presentare istanza volontaria di adesione progetto, entro e non oltre la data del 15/09/2008, alla struttura HRO/Sviluppo e Gestione Risorse Umane/Gestione Corporate e BancoPosta per quanto concerne la sede centrale, mentre per i Poli Tecnologici Territoriali le istanze dovranno essere indirizzate alla struttura di HRO/Risorse Umane Regionali di rispettiva competenza.  
Le istanze dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R. e a tal ultimo riguardo, farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. In coerenza con quanto indicato nell'accordo del 4 ottobre 2007 sarà data priorità nell'accettazione delle richieste al personale di cui al punto 3 dello stesso accordo e successivamente al personale con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, in particolare ai genitori che abbiano figli fino a 12 anni (15 anni in caso di figli in affidamento o in adozione) ovvero figli disabili - di qualsiasi età - a carico.
- V) L'abitazione del dipendente deve essere collocata in area coperta da servizio ADSL. La linea ACSL dovrà essere resa disponibile dal medesimo lavoratore, su richiesta dello stesso, al momento della stipula dell'accordo individuale di cui al successivo punto VIII.
- VI) Il telelavoratore opera su una postazione lavorativa fornita da Poste Italiane e ad essa interconnessa, tramite client VPN, per mezzo del collegamento internet che utilizzerà la suddetta linea ADSL.
- VII) Le caratteristiche tecniche della postazione lavorativa, la composizione della stessa e le specifiche relative alla connessione telematica tra la postazione di telelavoro e l'Azienda sono definite nel documento che l'Azienda rilascerà al dipendente.
- VIII) Una volta valutata positivamente da parte dell'Azienda l'idoneità dell'ambiente messo a disposizione del dipendente ad ospitare la postazione di telelavoro, nonché la ricorrenza delle condizioni tecnico/organizzative per la rispondenza della postazione stessa alla normativa vigente in merito, il lavoratore e l'Azienda stipuleranno un accordo individuale per l'esecuzione della prestazione lavorativa nella forma del telelavoro domiciliare secondo lo schema di accordo che si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante (all. 5).
- IX) In relazione a quanto previsto al punto 4. della parte generale dell'accordo del 4 ottobre 2007, integralmente richiamato in premessa, in materia di impiantistica, le Parti si danno atto che, con riferimento agli immobili edificati anteriormente all'entrata in vigore della L. 46/1990, il giudizio di idoneità dell'impianto sarà rilasciato, anche in mancanza della certificazione "46/1990", a seguito della verifica della presenza di dispositivi automatici atti ad interrompere l'alimentazione elettrica in caso di sovracorrenti, corto circuiti e contatti diretti e indiretti (salvavita). La verifica sarà effettuata da parte di un tecnico qualificato che redigerà apposita dichiarazione asseverata.

- X) Resta confermata l'assegnazione del dipendente presso la sede di lavoro della struttura di appartenenza.
- XI) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE. La prestazione di lavoro viene svolta nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di orario di lavoro e nel rispetto dell'articolazione oraria applicata nella struttura organizzativa di appartenenza.

Le Parti si danno atto che la rilevazione delle presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, i giustificativi per assenza per permesso di servizio, personale, etc, dei telelavoratori verrà accertata attraverso un apposito applicativo Web denominato "Lettore Virtu@le Web", accessibile attraverso un'icona presente sul personal computer in dotazione. La medesima previsione sostituisce quanto previsto al punto X comma 2 del "Progetto sperimentale di telelavoro in ambito Contact Center".

Sono previsti almeno 4 rientri mensili presso la sede di lavoro, da concordarsi con il Responsabile della Struttura di appartenenza, per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, alla pianificazione del lavoro e ad ulteriori necessità di integrazione e comunicazione diretta e, in generale, per eventuali regolarizzazioni della propria posizione amministrativa.

Rientri aggiuntivi potranno essere disposti dal Responsabile della Struttura per ulteriori esigenze quali la partecipazione del dipendente ad interventi formativi non previsti in modalità e-learning, prolungati malfunzionamenti o guasti che non consentano il regolare svolgimento della prestazione lavorativa o a seguito di motivata richiesta del lavoratore.

L'Azienda provvede alla compensazione dei costi derivanti dal funzionamento della postazione di lavoro attraverso il riconoscimento al telelavorato e di una somma forfetaria mensile, al netto di ogni eventuale imposta e contributo, pari a euro 48,00 che le Parti si riservano di aggiornare alla luce delle modifiche delle tariffe utilizzate ai fini della determinazione di tale importo. E' previsto, inoltre, a titolo di rimborso di una quota parte del canone relativa alla linea ADSL messa a disposizione dal lavoratore, il riconoscimento della somma forfetaria mensile pari a euro 10,00, al netto di ogni eventuale imposta e contributo.

Dette somme hanno natura risarcitoria a tutti gli effetti e non saranno utili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile,

- XII) REVERSIBILITA'. Il rapporto di lavoro subordinato può essere convertito dalla modalità di telelavoro alla modalità di lavoro in sede, prima della scadenza prevista, su richiesta del lavoratore o di Poste Italiane S.p.A., mediante lettera raccomandata da inviare da parte del lavoratore alla struttura di Human Resources and Organization di rispettiva competenza di cui al capo IV del presente accordo e per conoscenza al Responsabile della struttura di assegnazione e, da parte dell'Azienda, al domicilio del lavoratore, previo preavviso di mesi due. In tal caso, il rapporto di lavoro continua e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'Azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali delle eventuali revoche con indicazione delle relative motivazioni.
- XIII) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato.
- XIV) Le Parti si incontreranno entro trenta giorni prima della scadenza della sperimentazione per verificare l'andamento e le principali evidenze della sperimentazione stessa.

Le Parti convengono, inoltre, con riferimento al progetto di telelavoro nel Contact Center, tuttora in fase di sperimentazione, che l'Azienda provvede alla compensazione dei costi derivanti dal funzionamento della postazione di lavoro attraverso il riconoscimento al telelavoratore di una somma forfetaria mensile, al netto di ogni eventuale imposta e contributo, pari a euro 48,00 che le Parti si riservano di aggiornare alla luce delle modifiche delle tariffe utilizzate ai fini della determinazione di tale importo.

Dette somme hanno natura risarcitoria a tutti gli effetti e non saranno utili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile

I costi relativi alla connessione con la rete aziendale sono a carico di Poste Italiane S.p.A.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto della valenza sociale dell'istituto, dovranno essere oggetto di valutazione - previa richiesta del dipendente - attivazioni di telelavoro per situazioni di elevato disagio familiare e personale di cui ne verrà data informativa nell'ambito dell'Osservatorio Paritetico di cui all'art. 30 del CCNL

Le Parti concordano infine di avviare in tempi brevi i lavori dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 30 CCNL vigente, al fine di effettuare specifiche sessioni di verifica e monitoraggio delle attuali fasi attuative, con particolare riferimento ai meccanismi di coinvolgimento e di tutela dei lavoratori.

per **Poste Italiane S.p.A.**

per le **OO.SS.**

**SLC-CGIL  
SLP-CISL  
UILpost  
FAILP-CISAL  
SAILP-CONFSAI  
UGL COMUNICAZIONI**



Tutta la documentazione è pubblicata nel sito web della Federazione Territoriale Uil Post di Verona [www.uilpostverona.it](http://www.uilpostverona.it)

#### **Documentazione allegata**

**Allegati Verbale**

**Progetto Telelavoro Customer Services**

**Progetto Telelavoro Chief Information Office**

**Art. 13 CCNL – Diritto di affissione per le bacheche sindacali nei posti di lavoro**

Faxinforma n. 020 del 22 luglio 2008  
Uil Post Verona - Via Giolfino, 10 - 37133 Verona - Tel. 045/8873111-118 Fax 045/534155  
E-Mail [postmaster@uilpostverona.it](mailto:postmaster@uilpostverona.it) - Web <http://www.uilpostverona.it>